



# COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

**ORDINANZA N. 146 DEL 03/12/2024**

**SERVIZI AL CITTADINO**

<b>OGGETTO:</b>	<b>SALDI INVERNALI 2025</b>
-----------------	-----------------------------

Richiamato l'articolo 15 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i., "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

Visto l'articolo 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, come sostituito dall'articolo 6 della Legge Regionale n. 13/2011, il quale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni di cui al Decreto Legislativo n. 281/1997, stabilisce che sia la Giunta Regionale a fissare annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive e che siano i Comuni, nell'ambito di tale periodo, a fissarne annualmente la durata fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

Vista la D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018;

Vista la comunicazione della Regione Piemonte del 26/11/2024 che ha fissato come data dei saldi invernali il giorno 4 gennaio 2025;

Dato atto che, per consolidata tradizione, nel nostro territorio il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto in maniera continuativa per la durata massima consentita dal disposto normativo, per cui si ritiene di mantenere tale consuetudine, acquisita sia dagli operatori del settore che dai consumatori;

Vista la Legge Regionale n. 30 del 07/12/2021 "Modifiche all'articolo 14 bis della Legge Regionale n. 28/1999" che prevede l'abrogazione del comma 1 ter dell'articolo 14 bis della Legge Regionale 28/1999;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali";

**DISPONE**

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2025 nell'arco di tempo

**4 GENNAIO 2025 - 1 MARZO 2025**

**Nei 30 giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali**

## **RENDE NOTO CHE**

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 11 marzo 2015 n. 3, è stato eliminato l'obbligo di comunicazione ai Comuni dell'effettuazione delle vendite di fine stagione. ***L' esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori.***

Inoltre, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 114/1998, "lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto".

Si avverte che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato con D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005.

## **E C O M U N I C A**

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74.

La presente disposizione viene pubblicata sull'Albo Pretorio Informatico del Comune, non può essere modificata che da altra disposizione appositamente adottata.

La Polizia Municipale è incaricata di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

**IL SINDACO**  
**Cristian CORRADO**

Sindaco  
CRISTIAN CORRADO

*Atto firmato Digitalmente*